

Doping: problematiche giuridiche

P. D'Onofrio

Università di Bologna, Italia

Il termine "doping" viene utilizzato per indicare il fenomeno di assunzione o di somministrazione di sostanze farmacologiche o di altro genere, capaci di alterare e, nello specifico, migliorare le prestazioni atletiche degli sportivi.

Da un punto di vista etimologico, in inglese con il termine "dope" si allude ad una sostanza stimolante ed il verbo "to dope", alla fine del sec. XIX, viene riferito alla somministrazione di particolari miscele, a base di oppio, narcotici, tabacco ed altre sostanze, ai cavalli da corsa in Nordamerica.

Persino in epoca antica, nei Giochi Olimpici del 668 a.C., gli atleti usavano ingerire funghi allucinogeni per incrementare le loro prestazioni sportive. Nell'era moderna con il termine doping si rimanda all'assunzione anomala di sostanze farmacologiche o fisiologiche allo scopo di migliorare le prestazioni sportive, ma il fenomeno doping si è diffuso e alimentato a causa di una colpevole leggerezza, registratasi in passato, delle Autorità e della conseguente assenza di una specifica normativa.

Attualmente, la finalità della normativa tesa a contrastare il doping è evidente: obiettivo precipuo vuole essere la tutela della salute attraverso il canale della prevenzione di una piaga preoccupante e sempre più diffusa nel mondo sportivo.

La lotta al doping non risponde ad una ratio univoca: se da un verso mettere in atto la condotta "doping" comporta una violazione della tutela della salute dell'atleta (quindi l'esigenza è di tutelare tale diritto/dovere), per altro verso implica anche una contrarietà al senso di c.d. *fair play*, affermandosi il principio di lealtà sportiva che deve ispirare ogni attività legata allo sport.

La problematica è affrontata a livello mondiale, tanto che si è sentita l'esigenza di istituire un'agenzia, la WADA, capace di emanare direttive alle quali tutti i Paesi possono, anzi devono, adeguarsi.

A tal proposito, la WADA proclama nel preambolo del Codice mondiale antidoping, che il doping è «*fundamentally contrary to the spirit of sport*».

La lotta al doping, come pure l'attività sanitaria del medico sportivo in generale, è informata al principio dell'osservazione delle circostanze, secondo il quale la prevenzione deve costantemente aggiornarsi, evolvendosi di pari passo con l'emersione di nuove sostanze qualificate come dopanti. La WADA provvede a fornire una lista aggiornata di sostanze proibite, la c.d. "*prohibited list*" e tale sistema tabellare a inserimento viene seguito e adottato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e dalle normative nazionali, così da favorire una collaborazione internazionale finalizzata al rispetto dei principi etici e dei valori sanciti dalla Carta Olimpica.

La legge 14 dicembre 2000, n. 376, rubricata "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping", delinea, invece, la vigente normativa statale antidoping.

L'art. 1, innanzitutto, definisce il reato di doping: «*costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2*».

Con l'espressione "doping" si intende, pertanto, l'assunzione di sostanze dirette a migliorare artificialmente e slealmente una prestazione atletica con pregiudizio dell'integrità psichica e fisica dell'atleta. I concetti che costituiscono l'aspetto del doping sono pertanto: il tentativo di aumentare artificialmente la prestazione atletica, la slealtà sportiva, l'illeceità dell'assunzione e la possibilità di danno fisico e psichico.

Il doping è l'effetto che l'assunzione di determinate sostanze può provocare e non è ancorato all'eventuale o presunta dannosità dei farmaci: si configura il reato di doping già all'atto della sola somministrazione o assunzione di talune sostanze qualora esse non siano giustificate da specifiche patologie o disturbi. Tale aspetto fondamentale della nuova normativa evidenzia ancora una volta la sua forte valenza di prevenzione e di tutela della salute.

A prescindere dalla normativa antidoping, la somministrazione di farmaci da parte del medico sportivo deve essere giustificata da condizioni patologiche dell'atleta, potendo derivare per il sanitario una responsabilità per lesioni alla salute dell'assistito.

La somministrazione di farmaci o altre sostanze deve essere supportata da una necessità patologica dello sportivo, diversamente non sarebbe ravvisabile una esigenza di tutela della salute, la quale verrebbe, viceversa, messa a repentaglio.

A tal proposito, l'art. 73 del Codice di deontologia medica sancisce che *"ai fini della tutela della salute il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati ad alterare le prestazioni psico-fisiche"*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, nel caso di condizioni patologiche documentate e certificate dal medico sportivo, sarà ragionevolmente possibile sottoporre l'atleta a trattamenti terapeutici, purché ciò non comporti danni per il paziente e rispettando l'obbligo di conservare la relativa documentazione, senza che si possa parlare di doping.

Tale legge, inoltre, fornisce l'elenco delle sostanze dopanti all'art. 2; non si tratta, a ben vedere, di un *numerus clausus*, poiché una lista tassativa non terrebbe il passo con l'evoluzione costante di farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e pratiche mediche costituenti doping.

Altresì, occorre precisare che verranno comprese nelle classi di riferimento espresse dall'art. 2 legge sopra citata pure le sostanze dopanti che presentano una struttura chimica simile a quella espressamente indicata e vietata. La ratio è logica: prevenire eventuali elusioni del dettato normativo e costituire un deterrente per coloro i quali assumono o somministrano/prescrivono sostanze similari non espressamente ricomprese nelle c.d. prohibited lists.